

Delibera della Giunta Regionale n. 600 del 29/10/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO. APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: "RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO".

II Presidente

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTI

- a. la legge 23 dicembre 1970, n. 503 che detta norme relative all'" *Ordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali*", individuandoli e definendone gli ambiti territoriali;
- b. la legge regionale 23 gennaio 1979, n. 7 concernente "Trasferimento alle Regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici";
- c. il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 concernente il "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421", che all'art. 2, comma 5, prevede a cura delle regioni la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nel rispetto dei principi previsti dal medesimo decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- d. il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- e. il Decreto del Ministro della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190 recante norme per il riordino degli Zooprofilattici Sperimentali in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del D.L.vo 270/1993;

PREMESSO

- a. che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno dal 1993 ad oggi, decaduto il Consiglio di Amministrazione, risulta commissariato ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo approvato con la legge regionale n. 7 del 23 gennaio 1976 fino all'insediamento degli organo previsti dal D.L.vo 270/1993;
- b. che il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota 5094 del 31/10/2008 indirizzata ai Presidenti delle Regioni Campania e Calabria, nel rappresentare l'esigenza di rendere omogenea e completa sul territorio nazionale la riforma della disciplina recata dal D.L.vo 270/1993, ha sollecitato la conclusione della gestione commissariale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e l'adozione dei necessari atti legislativi regionali di applicazione della predetta riforma, evitando il ricorso all'intervento statale sostitutivo;

PRESO ATTO

- a. che occorre provvedere al riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno definendo, in accordo con la regione Calabria, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dello stesso;
- che al fine di rendere più agevole l'iter di approvazione del provvedimento di riordino, occorre prevedere la sottoscrizione a cura dei Presidenti delle Regioni Campania e Calabria di un accordo in attuazione del D.L.vo 270/1993, da ratificare successivamente dai rispettivi organi legislativi ai sensi della'articolo 26, comma 4 lettera i) dello Statuto della Regione Campania;

ACQUISITI

a. l'apposito disegno di legge di ratifica, unitamente allo schema dell'accordo da sottoscrivere tra i Presidenti delle Regioni Campania e Calabria, avente ad oggetto la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, predisposto dall'AGC Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario ed allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

- b. il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente espresso con nota prot. 5061/UDCP/GAB/UL del 20 aprile 2011;
- c. il parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'AGC Avvocatura della Giunta Regionale della Campania espresso con nota prot. 0215116 DEL 18 MARZO 2011;
- d. il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente espresso con nota prot.5061/UDCP/GAB/UL del 20 aprile 2011 sul Disegno di Legge di ratifica dell'accordo;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- Di approvare lo schema dell'accordo tra le Regioni Campania e Calabria, avente ad oggetto la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in attuazione del D.L.vo 270/1993, allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa.
- 2. Di demandare al Presidente della Giunta Regionale la stipula del succitato accordo;
- 3. Di approvare, altresì, il disegno di legge recante "Ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno", ai sensi dell'articolo 26, comma 4 lettera i) dello Statuto della Regione Campania, allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa.
- 4. Di **trasmettere** il presente atto, ad intervenuta sottoscrizione dell'accordo a cura dei Presidenti delle Regioni Campania e Calabria, per quanto di competenza a:
 - Consiglio Regionale;
 - A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale";
- 4. Di **trasmettere** copia del presente atto al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

"ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO"

Art. 1 Finalità.

- 1. Il presente accordo, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, definisce le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di seguito denominato Istituto.
- 2. Le regioni Campania e Calabria assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'attività di coordinamento dell'Istituto con le strutture ed i servizi veterinari presenti sul territorio regionale.

Art. 2

Natura e funzioni.

- 1. L'Istituto è un ente tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità di servizi.
- 2. L'Istituto è ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. L'esercizio di attività commerciali di cui agli articoli 4 e 5 è finalizzato al raggiungimento dei fini aziendali nonché alla riduzione dei costi di gestione.
- 3. L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo alla Regione Campania, alla Regione Calabria ed alle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3 Compiti.

- 1. L'Istituto è tenuto, in via ordinaria, ad assicurare:
 - a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
 - b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
 - c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
 - d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
 - e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco vigilanza veterinaria;
 - f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;
 - g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

- h) l'esecuzione degli esami e alle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- j) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri;
- k) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
- l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e di Enti pubblici e privati;
- m) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;
- n) la cooperazione tecnico scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;
- o) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- p) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.
- 2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Campania, d'intesa con la Regione Calabria, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee-guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali
- 3. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Campania e Calabria garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agro-zootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.

Art. 4 *Produzioni.*

- 1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
- 2. La Regione Campania e la Regione Calabria, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
- 3. L'Istituto può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

- 4. La costituzione delle aziende speciali di cui al comma 3 è soggetta all'approvazione delle regioni Campania e Calabria.
- 5. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5

Prestazioni nell'interesse di terzi.

- 1. L'Istituto può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di soggetti privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private. L'Istituto può altresì prestare consulenze e stipulare convenzioni per la fornitura di servizi continuativi.
- 2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento.
- 3. Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la Giunta della Regione Campania, di concerto con la Giunta della Regione Calabria, approva le tariffe con proprio provvedimento.
- 4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 l'Istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi.

Art. 6

Organizzazione.

- 1. L'Istituto ha sede legale e centrale a Portici, è organizzato in laboratori ed è articolato in strutture operative territoriali.
- 2. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione delle rispettive Giunte regionali.
- 3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 17, comma 3, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) nell'ambito dell'organizzazione devono essere garantiti l'integrazione ed il coordinamento tecnico funzionale secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione Campania e la Regione Calabria;
 - b) la rete delle strutture territoriali deve assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio e secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale della Campania e della Calabria e lo stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali.

Art. 7

- 1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il direttore generale;
 - c) il collegio dei revisori.

Art. 8

Consiglio di amministrazione.

- 1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute, due dalla Regione Campania e due dalla Regione Calabria, scelti tra esperti anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità. Il consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania, che ne convoca la prima riunione. Le condizioni di incompatibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
- 2. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:
 - a) scioglimento del consiglio;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;
 - d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
 - e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.
- 3. Il direttore generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa il Presidente della Giunta regionale della Campania ed il Presidente della Giunta regionale della Calabria.
- 4. Il Presidente della Giunta regionale della Campania, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e/o di decadenza all'interessato che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale della Campania decide in merito.
- 5. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale della Campania provvede alla sua sostituzione, su designazione della Regione di competenza. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio, fino alla scadenza del mandato.
- 6. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.
- 7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato qualora ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale della Campania congiuntamente al Presidente della Giunta regionale della Calabria.
- 8. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto.

9. Al Presidente del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al venti per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

Art. 9

Compiti del consiglio di amministrazione.

- 1. Il consiglio di amministrazione all'atto del suo insediamento, elegge il presidente a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.
- 3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:
 - a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Campania e Calabria:
 - b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;
 - c) definisce sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
 - d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;
 - e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;
 - f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale
- 4. Gli atti di cui al comma 3, lettere b), d), e) ed f), sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 22, comma 2.

Art. 10

Scioglimento del consiglio di amministrazione.

- 1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.
- 2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, nomina un commissario ad acta.

Art. 11

Presidente del consiglio di amministrazione.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del collegio dei revisori

- 2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.
- 3. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 12

Direttore generale.

- 1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
- 2. In mancanza di accordo, su richiesta dei Presidente della Giunta della Regione Campania, alla nomina provvede il Ministro della salute.
- 3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario di cui all'articolo 14 e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 15.
- 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.
- 5. Il contratto del direttore generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione Campania.
- 6. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all'articolo 14.
- 7. Nel casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.
- 8. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 13

Compiti del direttore generale.

- 1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:
 - a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;
 - b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16;
 - c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 14 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 15:
 - d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

- e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
- i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- j) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 14

Direttore sanitario.

- 1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico sanitaria in Enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
- 2. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato dei direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.
- 3. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.
- 4. Il direttore sanitario fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 15

Direttore amministrativo.

- 1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in Enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
- 2. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.
- 3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16

Collegio dei revisori.

- 1. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale dell'Istituto ed è composto 3 membri di cui uno designato dalla Regione Campania, uno dalla Regione Calabria, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori per la prima seduta.
- 3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
- 4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione .
- 5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
- 6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Art. 17

Statuto.

- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.
- 2. Lo statuto è approvato con atto della Regione Campania su conforme parere della Regione Calabria.
- 3. Entro il termine di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.
- 4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Campania, di intesa con la Regione Calabria, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Articolo 18

Ripartizione quote di finanziamento.

- 1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
 - a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
 - b) dalle Regioni e dalle aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
 - c) dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
 - d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali (e provinciali) di cui all'articolo 5.
- 2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:
 - a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;
 - b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari:
 - c) dai redditi del proprio patrimonio;
 - d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
 - e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
 - f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.
- 3. Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria cogerenti per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 2 comma 2 della legge di ratifica sono stabilite in base ai criteri seguenti:

consistenza del patrimonio zootecnico	50%
consistenza della popolazione residente	20%
numero dei laboratori periferici	15%
estensione della superficie territoriale	15%

Art. 19 *Personale.*

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, salvo diverse disposizioni applicabili al personale addetto alla ricerca.

Art. 20

Gestione contabile e patrimoniale.

1. L'Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

Art. 21

Patrimonio.

- 1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento della data di entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione od altro titolo.
- 2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 22

Controllo.

- 1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.
- 2. Tale funzione è assolta, alternativamente, per un periodo di cinque anni, dalla Regione di cui non è espressione il presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 23

Contenuto ed esercizio del controllo.

- 1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione della Regione Campania previo conforme parere espresso dalla Regione Calabria, nei termini previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 270/1993.
- 2. Sono sottoposti all'approvazione della Regione di cui all'articolo 22, comma 2:
 - a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;
 - b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
 - c) il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b);
 - d) il piano annuale di attività;
 - e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
- 3. Gli atti di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Giunta della Regione Campania e alla Giunta della Regione Calabria. La Regione che non esercita il controllo ai sensi dell'articolo 22, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto può prospettare osservazioni o rilievi alla Regione che esercita il controllo, ai fini della relativa decisione.
- 4. La Regione che esercita il controllo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'Istituto l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero il diniego della stessa con atto motivato.

- 5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, la Regione che esercita il controllo chiede all'Istituto elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero per il diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.
- 6. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto invia mensilmente ai Presidenti delle regioni Campania e Calabria gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

Articolo 24

Norme finali e transitorie.

- 1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- 2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.
- 2. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo sono adottati tutti gli atti necessari per l'avvio, nell'esercizio successivo, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, informata ai principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

Luogo	
Data	
Il Presidente	Il Presidente
della Regione	della Regione

Ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Art.1 *Ratifica.*

- 1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificato l'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Art. 2

Ordine di esecuzione.

1. Piena e intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3

Copertura finanziaria.

- 1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dal contributo previsto alla lettera b), dell'art.18 dell'accordo allegato alla presente legge della Regione Campania stabilito in euro 258.228,45.
- 2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1 o per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati, gli enti cogerenti provvedono ad erogare, anche in via anticipata, all'Istituto le relative somme secondo le quote di riparto previste dall'articolo 18, comma 3, dell'accordo allegato.
- 3. Gli enti cogerenti possono concedere in uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell'Istituto.

Art. 4

Abrogazione

1. Dalla data di acquisto della piena e intera esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 è abrogata la legge regionale 23 gennaio 1979 n. 7.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Consulenza Legale e Documentazione

A.G.C.

Assistenza Sanitaria

Settore Veterinario

Centro Direzionale Is. C/3


80143 NAPOLI

PS 23 - 20 - 02 - 2011

Schema di Accordo tra le Regioni Campania e Calabria

per la disciplina delle modalità di organizzazione e funziona

mento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno



Si riscontra la nota prot. n. 2011.0178182 del 04/03/2011, con la quale è stata formulata la parere in ordine allo Schema di Accordo tra le Regioni Campania e Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Si premette che, in armonia con i compiti d' istituto, si è proceduto all'esame dello schema trasmesso avuto riguardo al mero profilo di legittimità formale, prescindendo da ogni esame e valutazione degli atti presupposti e/o connessi che sono, come è noto, di esclusiva competenza del settore responsabile.

Nel suggerire di verificare la rispondenza dello schema di accordo al combinato disposto di cui al d. lgs. n. 270/1993 e del d. lgs. n. 502/1992, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia, si osserva che la bozza esaminata risulta ben articolata e non presenta particolari rilievi critici.

Nei sensi sopracitati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

Avi. Alida Di Vapoli

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Avv. Massimo Lacatena

ON DIL SHOPE

VIZIO

ON ARIO

ON ARIO

26
socicolo Z

PER RICEVUTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0215116 18/03/2011 Mittente: Consulenza legale e documentazion

Assegnatario : Veterinario

=a : 4.

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081.7963775 - Fax 081.7963685 - e-mail: avv.consulenza@tegione.campania.it



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE

Via S.Lucia,81 -80132 NAPOLI

Telefono - 081 796 2302 -2190

Fax- 081 796 2643

TRASMISSIONE DOCUMENTI VIA FAX

Destinatari:

age 02 - dott.ssa MR. Cancellieri

age 20 - Il coordinatore dott. Mario Vasco

Capo Gabinetto del Presidente Avv. Danilo Del Gaizo

Dirigente settore veterinario

pe, coordinatore age avvocatura.

Mittente:

capo legilsativo dr. A.Ferrara

Parere sullo schema di accordo tra le Regioni Campania e Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'istituto

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Data:

20/04/2011

REGIONE CAMPANIA

Mittente : Attuazione norme reg. tutela patrim, zootecnico e sicurezza a...

Assegnatario : A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Classifica : 20.1.18. Fascicolo : 26 del 2011



SETTORE V	TERINARIO
Firma Oir. Settore	
SEVIZIO A	mu
1820NARIO	480
WE TOUR	26
especial t	2
ábcicolo	
Sig Dir. Servi	ZiO

Pagine trasmesse (inclusa la presente) n.1



prot 506, luxp (CAB | UL del 20.04.2011

Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale

Al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria

Al Dirigente del Settore Veterinario

Al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta regionale

e, p. c. Al Coordinatore dell'Area
Generale di Coordinamento
Avvocatura - Settore Consulenza
Legale e Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Parere sullo schema di accordo tra le Regioni Campania e Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

In merito alla richiesta di parere sullo schema di accordo in oggetto, pervenuta il 04 aprile 2011 (prot. 2011.0178182), va innanzitutto premesso che il parere fa seguito alla nota dello scrivente ufficio del 18 novembre 2010 (prot. n. 8281/UDCP/GAB/UL), con la quale erano rappresentate osservazioni al disegno di legge recante riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e al parere fornito dall'avvocatura regionale il 18 marzo 2011 (prot. 2011.0215116).

Si precisa che l'esame, ai fini del parere su tale tipologia di atti, esula, in genere, dalla competenza di quest'Ufficio, chiamato ad esprimersi sugli atti normativi di natura legislativa o regolamentare. Infatti, per quanto concerne le intese della Regione con altre Regioni ai sensi di quanto previsto dall'art.117, co. 8, della Costituzione e dall'art. 26, comma 4, lett. i), dello Statuto regionale, il legislativo del Presidente esprime parere sugli accordi che intendono innovare o derogare alla legislazione regionale vigente.

Data la particolare natura dell'atto in esame (ratifica intese interregionali ex articolo 117, co. 8. Cost.), il parere si sofferma esclusivamente su profili attinenti alla rispondenza delle singole disposizioni contenute nello schema di accordo con il combinato disposto di cui ai decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 270 del 1993, anche in ragione del fatto che, alla luce della riforma del Titolo V



della Costituzione, l'ambito materiale interessato, in prevalenza, dalla normativa in esame è quello della tutela della salute (sentenza Corte cost. nn. 422 del 2006 e 295 del 2009).

Gli aspetti su cui appare necessario un approfondimento sono due: uno il limite del settantesimo anno di età per la fine del rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario veterinario dell'IZSM, l'altro il numero dei componenti del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 16 dello schema in oggetto.

1. Limite del settantesimo anno di età

Gli articoli 12, co. 4; 14, co. 3 e 15, co. 3, dell'accordo in oggetto stabiliscono che i rapporti di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario veterinario non possono comunque protrarsi oltre il settantesimo anno d'età.

Per quanto riguarda il direttore generale si osserva che:

il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali) all'articolo 3, comma 5, indica che "agli organi di cui al comma 1, lett. b) (direttore generale) si applicano le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

il decreto legislativo n. 502/92 non indica un limite di età per la cessazione dell'incarico

del direttore generale;

l'articolo 37, comma 1, della legge regionale Toscana, che disciplina un caso analogo e che non è stata oggetto di impugnativa, dispone che il direttore generale Asl "non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno d'età";

anche altri II.ZZ.SS. hanno analogamente previsto (Umbria e Marche, art. 10, co. 2 settantesimo anno di età; Emilia e Lombardia, art. 13, co. 5 - settantesimo anno di età;

Lazio e Toscana, art. 14, co. 3 - settantesimo anno di età);

dunque, per tali motivazioni, sembra ammissibile a livello regionale l'introduzione di suddetto limite di età.

Per quanto riguarda il direttore amministrativo e il direttore sanitario veterinario si osserva che:

il decreto legislativo n. 502/92 indica che "il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età" e che "il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età" (articolo 3, comma 7);

il d.lgs. n. 270/93, tuttavia, non rinvia al 502/92 per quel che riguarda lo status di

direttore amministrativo e direttore sanitario veterinario;

negli altri II.ZZ.SS. si ritrova una disciplina analoga (Umbria e Marche, art. 12, co. 3 sessantacinquesimo anno di età; Emilia e Lombardia, art. 13, co. 5 - settantesimo anno di età; Lazio e Toscana, art. 14, co. 3 e 15, co. 3 - settantesimo anno di età);

le disposizioni dello schema di accordo sono simili a quelle contenute nelle leggi delle

regioni Toscana e Lazio che non hanno formato oggetto di impugnativa;

dunque, auche in questo caso, si ritiene ammissibile l'apposizione di un espresso limite di età per i suddetti incarichi.



2. Composizione a cinque membri del collegio dei revisori contabili

Per quanto riguarda la composizione del collegio dei revisori, l'articolo 16 dell'accordo indica che "è composto da cinque membri di cui uno designato dalla Regione Campania, uno dalla Regione Calabria, [...] uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministero della salute e uno nominato dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede l'Istituto".

L'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 270/93 invece indica che il collegio dei revisori è composto da tre membri. Tale previsione è rispettata dalle altre regioni (Umbria e Marche, art. 8, co. 1; Emilia e Lombardia, art. 14, co. 1; Lazio e Toscana, art. 16, co. 1).

Dal momento che la composizione degli organi di controllo delle pubbliche amministrazioni incide sulla materia di competenza statale sistema tributario e contabile dello Stato di cui all'articolo 117, co. 2, lett. e), rileva nel caso specifico l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) nella parte in cui afferma che "tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti."

Riguardo all'individuazione dei tre componenti, la Corte costituzionale, nella sentenza con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'articolo 3, co. 4, del d.lgs. n. 270/93 nella parte in cui indicava che due dei tre componenti erano designati da Ministeri, ha delineato l'orientamento secondo il quale la strumentalità che lega gli istituti (zooprofilattici) sia allo Stato che alle regioni e alle province autonome si ispira a criteri che escludono, quanto alle designazioni, la prevalenza di una delle componenti (sentenza Corte cost. n. 124 del 1994).

La menzionata sentenza dovrebbe dar luogo a un'interpretazione del concetto di prevalenza che qualifichi singolarmente ognuna delle diverse componenti soggettive e quindi non intenda le due regioni come unico interlocutore, ma al contrario espressione di due distinte componenti soggettive.

Inoltre dal momento che l'art. 16 della legge n. 196 del 2009 indica che "è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.", deve desumersi che il membro designato dal Governo sia necessariamente un rappresentante del Tesoro (si veda in merito la sentenza Corte cost. n. 122 del 2011).

In conclusione, per le considerazioni svolte, si ritiene necessaria una modifica dell'articolo 16 dello schema di accordo in oggetto al fine di ridefinire la composizione del collegio dei revisori contabili in modo tale che esso risulti composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero



dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Regione Campania e uno designato dalla Regione Calabria.

Si suggeriscono inoltre le seguenti modifiche di drafting volte a rendere il testo conforme alle regole di scrittura dei testi normativi:

- sopprimere dal testo le parole "e successive modificazioni". Il rinvio a un altro testo normativo è riferito alla fonte prima ancora che alla disposizione, dunque comprende tutte le successive modificazioni a cui sarà sottoposto l'atto richiamato;
- all'articolo 6, co. 3, lett. b), sostituire le parole "aziende unità sanitarie locali" con "aziende sanitarie locali". In conformità alla denominazione utilizzata dalla legge regionale n. 32 del 1994 (Asl e non Ausl).

Nel senso su esteso si rende il prescritto parere e, atteso il recepimento delle osservazioni formulate, nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

fonte: http://burc.regione.campania.it



AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE VETERINARIO

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

DISEGNO DI LEGGE: "RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO".



Giunta Regionale della Campania

In relazione al disegno di legge in oggetto, occorre innanzitutto premettere che esso è volto a dare attuazione al Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n.270, che detta norme relative al "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

A partire dal 1993, nelle more dell'insediamento degli organi previsti dal citato decreto legislativo, si sono succeduti diversi provvedimenti di nomina di Commissari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno dei quali l'ultimo, nominato con DPGR n. 4520/2000, è attualmente ancora in carica.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- legge 23 giugno 1970, n. 503 ad oggetto: "Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali", che individua gli istituti zooprofilattici sperimentali italiani, i loro ambiti territoriali di competenza e definisce compiti, organi e funzioni degli stessi;
- legge 23 dicembre 1975, n. 745 ad oggetto. "Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali", che rinviava alle norme regionali la strutturazione e la gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
- legge regionale 23 gennaio 1979, n. 7, che detta norme relative al "Trasferimento alle Regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all' Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici", con la quale la Regione Campania ha provveduto all'adempimento previsto dalla citata legge 745/1975 e che, per le norme sull'organizzazione e la gestione dell'Istituto, rinvia ad un apposito accordo con la Regione Calabria, allegato alla legge stessa, a sua volta approvato dalla Regione Calabria con la legge regionale 23 gennaio 1979, n.1. Tale accordo si è reso necessario in quanto la competenza territoriale dell'Istituto di Portici comprendeva all'epoca le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, alle quali oggi si aggiungono quelle di Crotone e Vibo Valentia;
- decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art.1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n.421", che all'articolo 1, comma 1, lettera h) demandava al Governo, "....per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome...", l'emanazione di norme per il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. In particolare tale decreto legislativo n. 270/93 stabilisce che le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei principi previsti dal decreto stesso e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (che reca norme in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria), nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti. Il medesimo decreto legislativo prevede poi l'espressa abrogazione di alcune norme della legge 23 giugno 1970, n. 503, all'entrata in vigore delle norme regionali di che trattasi;
- decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, con cui è stato approvato il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, intervenuto in attuazione della legge n. 59 del 1997, che all'articolo 121, comma 2, prevede che "..... ferme restando le competenze



Giunta Regionale della Campania

regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali".

Trattandosi di ente a valenza biregionale, il ritardo nel dare attuazione al richiamato D.l.vo 270/93 è da ricondurre, prevalentemente, alla difficoltà nel definire un testo condiviso dalle due regioni competenti Campania e Calabria; iter più volte avviato ma non concluso nei termini della legislatura corrente.

Va, altresì, evidenziato che alcuni commi del decreto legislativo sono stati dichiarati incostituzionali per cui, in attesa di un intervento del legislatore statale che adeguasse la normativa stessa, intervento tutt'oggi assente, si ritiene di ovviare in sede di legge regionale alle norme caducate. In particolare la citata Corte, con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1994, n. 124 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 – Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 2, primo comma, nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi,
- dell'art. 3, terzo comma, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
- dell'art. 3, quarto comma, nella parte in cui dispone che, dei tre membri del collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici, uno è designato dal Ministro della sanità e uno dal Ministro del tesoro.

Sulla materia incide inoltre la riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, in materia di potestà legislativa dello Stato e delle regioni, si limita ad indicare tra le materie di legislazione concorrente la ricerca scientifica e la tutela della salute.

Alla luce di tale ricostruzione, l'assetto organizzativo e gestionale introdotto dal disegno di legge in esame appare compatibile con l'evoluzione normativa sopra delineata e comunque condiviso con il superiore Dicastero, attraverso contatti e l'inoltro di bozze del documento.

In particolare il disegno di legge in parola prevede quanto segue:

Art.1 - Ratifica.

L'articolo, nel richiamare l'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, prevede la ratifica dell'accordo sottoscritto dai Presidenti delle Regioni Campania e Calabria, allegato alla legge e teso a definire la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Art.2 - Ordine di esecuzione.

Tale articolo definisce come termine per la piena e intera esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 del disegno di legge la data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3 – Copertura finanziaria.



Giunta Regionale della Campania

Al primo comma viene definito il finanziamento dell'Istituto che, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, è assicurato dal Fondo sanitario nazionale attraverso la ripartizione annuale operata a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il riparto tra gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali delle risorse del Fondo sanitario nazionale tiene conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere.

Il primo comma definisce anche il contributo della Regione Campania il cui importo di euro 258.228,45 corrisponde al medesimo importo già appostato nel bilancio dell'esercizio finanziario corrente e definito dalla legge regionale 23 gennaio 1979 n. 7.

Il secondo comma prevede, in caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto richiamate dal primo comma del medesimo articolo ovvero per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati che le regioni cogerenti provvedano, anche in via anticipata, ad erogare all'Istituto le somme necessarie secondo il riparto previsto dall'articolo 18, comma 3, dell'accordo ed in particolare secondo i seguenti criteri:

consistenza del patrimonio zootecnico 50% consistenza della popolazione residente numero dei laboratori periferici 15% estensione della superficie territoriale 15%.

L'ultimo comma dell'articolo prevede inoltre la possibilità che all'Istituto possono essere concessi in uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dello stesso.

Art. 4 - Abrogazione.

Tale articolo prevede espressamente l'abrogazione della vigente legge regionale 23 gennaio 1979 n. 7 a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo di cui all'articolo 1.

Art. 5 – Entrata in vigore.

Tale articolo prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0929746 22/11/2010
Mittente : REGIONE CAMPANIA - IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESIDEN

Assegnatario : Igione e sanita' pubblica



Prot. n 8281/UDCP/GAB/UL

11-81 200

2 5 MAY 2011

Al Capo di gabinetto

Al coordinatore A.G.C. Assistenza Sanitaria

Al coordinatore A.G.C. Affari generali della Giunta

Oggetto: D.d.l. recante riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

In riferimento al disegno di disegno di legge in oggetto indicato si rappresentano le segmenti osservazioni:

Lo schema ricevuto per il parere intende innovare la disciplina già recata dalla l.r 23 germaio 1979, n. 7, in attuazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (riordinamento defgli Istituti Zooprofilattici Sperimentali), sulla base di un accordo tra la Regione Campania e la Regione Calabria.

Com'è noto - oltre alle conferenze dei servizi e agli accordi di programma (ipotesi specifiche che qui non rilevano) - gli accordi fra pubbliche amministrazioni sono regolati dall'art. 15 della legge 241/1990 (le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune). Disposizione che trova immediata applicazione anche nei confronti delle regioni secondo quanto espressamente previsto dall'art. 29, comma 1, della legge medesima.

E' la stessa costituzione, inoltre, a prevedere il caso delle intese della Regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni, riservandone alla legge regionale la ratifica (art. 117, comma 8; v. anche art. 26, comma 4, lett. i, dello Statuto regionale).

Non è ben definito il confine tra i casi in cui gli accordi possono essere adottati con semplice deliberazione di giunta e quelli in cui essi devono essere ratificati dal Consiglio regionale con legge. E' da ritenerci certo, tuttavia, che la ratifica sia comunque necessaria allorquando si intenda innovare o derogare alla legislazione regionale vigente.

L'accordo tra la Regione Campania e la Regione Calabria sulla gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno comporta senz'altro la necessità di innovare la



legislazione regionale vigente e conseguentemente, in maniera del tutto corretta, viene proposto il disegno di legge di cui in oggetto. Esso, tuttavia, non è articolato come un d.d.l. di ratifica che il consiglio può solo approvare senza emendamenti o respingere (v. ad es. le leggi di ratifica dell'accordo tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi concessioni d'acqua a scopo idrecelettrico. Lr. Veneto 26/2006 e l.p. TN 1/2007; nonché le leggi di ratifica dell'intesa tra i medesimi soggetti per favorire la cooperazione tra i territori confinanti. Lr. Veneto 31/2007 e l.p. TN 21/2007).

Per quanto l'approvazione di un disegno che non abbia le caratteristiche formali di una legge di ratifica, ma che sia comunque conforme all'accordo, non determinerebbe o comunque assai difficilmente potrebbe determinare l'illegittimità dell'atto legislativo approvato dal Consiglio (ne sia testimonianza il caso analogo della l.r. Piemonte n. 11/2005), è comunque interesse della Regione Campania non alterare l'equilibrio dei poteri tra i suoi organi di governo, in difformità da quanto previsto dalla Costituzione dello Statuto, e raggiungere un alto livello qualitativo nella propria produzione legislativa.

Si richiede, pertanto, di riformulare il testo della proposta di legge seguendo lo schema allegato

Monto Dellar



Art. 1 Ratifica

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificata l'intesa tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle funzioni amministrative inerenti la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

2. L'intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il.... a.... dal Presidente della Regione Calabria e dal Presidente della Regione Campania, nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione è data all'intesa di cui all'articolo 1 dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3 Copertura finanziaria


[...]

Art. 4 Abrogazione

1. Dalla data di acquisto della piena e intera esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 1 è abrogata la legge regionale 23 gennaio 1979, n. 7.

Art. 5 Entrata in vigore

LLa presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE

Via S.Lucia,81 -80132 NAPOLI

Telefono - 081 796 2302

Fax- 081 796 2643

TRASMISSIONE DOCUMENTI VIA FAX

Destinatari: Capo Gabinetto del Presidente Avv. Danilo Del Gaizo

coordiantore ago 20 assistenza sanitaria coordinatore ago affari generali della giunta

Mittente: Capo legislativo dr. Antonio Ferrara

Oggetto: d.d.1 recarte riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiomo

Data: 18/11/2010

Pagine trasmesse (inclusa la presente) n .1